



**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE INTEGRATA.  
(C.D.I.- A.D.I)**

**Art. 1  
OGGETTO**

Il presente DISCIPLINARE ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) a favore di soggetti (anziani, adulti, minori o disabili) affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressivo- terminali e residenti nel comune di Molfetta con l’integrazione di prestazioni sanitarie erogate dal Distretto Socio-Sanitario ASL BA n. 1 Molfetta-Giovinazzo.

**Art. 2**

**DURATA E IMPORTO**

L’affidamento del servizio ha la durata di mesi due, novembre e dicembre 2013.

Il monte ore di attività previsto è di circa 220 per le due mensilità, di cui n. 46 per Assistente Sociale e n. 220 per OSS.

Il valore presunto complessivo del servizio è di € 3.842,75 IVA inclusa al 4%.

**Art. 3**

**STANDARD E OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata consta di prestazioni a carattere socio-assistenziale e di natura sanitaria. e prevede interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio- assistenziali e sanitarie.

Le caratteristiche del servizio é l’unitarietà dell’intervento che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative socio assistenziali in forma integrata e secondo i Piani Individuali Programmati.

L’accesso alle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata viene attivato dall’Unità di Valutazione Multidimensionale secondo le modalità di cui all’Art. 59 della L.R. n. 19/2006 e successive modifiche ed integrazioni

Le prestazioni a carattere sanitario ( mediche, infermieristiche e riabilitative) sono fornite dall’ASL.

Il Servizio deve essere organizzato in modo tale che le prestazioni vengano effettuate presso il domicilio dell’utente o la sua dimora abituale,dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze dell’utente e compatibilmente alla finalità del Servizio stesso.



## Art. 4

### PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di seguito descritte saranno effettuate, in ragione delle rispettive competenze, dalle tipologie di operatori richiesti nel presente disciplinare.

#### 1. **Aiutare la persona nelle attività quotidiane favorendone l'autosufficienza e l'autonomia.**

- Aiutare la persona nella cura di se stessa (pulizia personale, vestizione,.....)
- Aiutare la persona nell'assunzione dei pasti;
- Aiutare la persona nella deambulazione, e nel corretto uso di accorgimenti e ausili per l'autonomia;
- Prestare aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio;
- Curare il cambio e il lavaggio della biancheria personale e della casa nel caso in cui l'utente viva da solo;
- Stimolare e sostenere la persona sul piano del rapporto umano, amicale;
- Coinvolgere e coordinare le risorse del mondo vitale della persona a livello domiciliare.

#### 2. **Fornire alla persona assistenza igienico-sanitaria**

- Offrire prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, compresi bagno con lavaggio capelli, manicure e pedicure;
- Mobilizzare la persona costretta a letto;
- Fornire informazioni al personale sanitario sulle condizioni di salute dell'utente.

#### 3. **Curare le condizioni igieniche ed il governo dell'ambiente( alloggio privato, spazi collettivi.**

- Riordinare il letto e la stanza;
- Effettuare interventi di pulizia ordinaria dell'alloggio con particolare riguardo ai servizi igienici, alla stanza e alla cucina nel caso l'utente viva da solo;
- Effettuare interventi di pulizia straordinaria dell'alloggio (pulizia vetri; pulizia lampadari; pulizia e riordino di armadi e dispense ecc...) solo nel caso in cui l'utente non possa usufruire di altre risorse parentali presenti nel territorio, che vi possano provvedere direttamente o indirettamente. Tali interventi, tuttavia, dovranno essere effettuati con cadenza semestrale.

#### 4. **Collaborare nelle prestazioni di segretariato sociale e di educazione sanitaria**

- Fornire informazioni agli utenti ed alle loro famiglie sui loro diritti, sui servizi a disposizione, sulle pratiche necessarie per ottenerli ecc.;
- Fornire informazioni agli utenti ed alle loro famiglie su aspetti sanitari (disbrigo di pratiche ecc.).

#### 5. **Prestazioni per la collaborazione con il Servizio Sociale Professionale**



- Partecipazioni alle riunioni della equipe per la programmazione e la valutazione dei singoli interventi socio - assistenziali e alle riunioni di verifica del servizio;
- RegISTRAZIONI delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- Osservazioni scritte sull'andamento del servizio, con scadenza mensile;
- Segnalazione dei problemi che comportano interventi e programmi esterni.

#### **6. Prestazioni interagenti con l'area sanitaria**

- Concorrere agli interventi riabilitativi nell'area psichiatria, disagio relazionale, handicap, che comportino attività di semplice attuazione non legate a situazioni di rischio specifico e che siano valutate essenziali all'attuazione di un programma di recupero;
- Assicurare le prestazioni e l'assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, anche presso la struttura sanitaria, ove quest'ultimo non abbia risorse familiari adeguate.

Il Servizio è svolto al domicilio degli utenti in modo tale che le prestazioni vengano effettuate dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze del servizio stesso.

### **Art. 5**

#### **FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE**

Le figure professionali richieste sono:

- Assistente Sociale coordinatore, per un monte ore complessivo non inferiore a 49 ore per un costo complessivo di € 882,00.
- Operatore socio – sanitario, OSS di ambo i sessi per un numero idoneo a soddisfare le esigenze di servizio in circa 171 ore per un costo complessivo di € 2.812,95.
- Il costo complessivo del servizio non potrà superare l'importo di € 3.842,75 IVA inclusa al 4%.

Tali figure professionali garantiranno gli interventi di natura socio – assistenziali, attivati dalle figure professionali operanti allo Sportello PUA ( Infermiera distrettuale , Assistente Sociale distrettuale e Assistente Sociale comunale ) che accolgono la domanda, analizzano il bisogno socio-sanitario, valutano la sussistenza dei requisiti di accesso all'ADI e dopo aver espletato le procedure delle schede SVAMA attivano l'UVM.

L'UVM formulerà il PAI (Piano di Assistenza Individuale ) che sarà condiviso con l'utente o rete familiare e da essi sottoscritto.

Le prestazioni sanitarie saranno svolte da Personale fornito dall'ASL e le prestazioni Socio – Assistenziali saranno espletate dal Personale della Cooperativa affidataria ( Assistenti Sociali e Operatori Socio-Sanitari).

Le figure professionali impegnate concorreranno, ciascuna per la propria competenza, alla realizzazione sinergica ed integrata del Piano di Assistenza individualizzato strutturato per ciascun utente.



## Art. 6

### **QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI**

La Cooperativa deve fornire adeguate prestazioni di Cure Domiciliari Integrate- Assistenza Domiciliare Integrata con operatori in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti.

L'esperienza lavorativa deve risultare da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D:P.R. 28/12/2000 n. 445, datata e sottoscritta, dal Responsabile della Cooperativa che si avvarrà di operatori qualificati, così come richiesti dal Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 7

### **CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO E GARANZIE DI QUALITÀ**

1. Le prestazioni saranno richieste alla Cooperativa aggiudicataria con preavviso di due giorni, ad eccezione dei casi di particolare urgenza.
2. La ditta appaltatrice si impegna a garantire la immediata sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie, sciopero, ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.
3. Le sostituzioni superiori a 5 giorni devono essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima qualifica, nella eventualità di operatore con qualifica superiore, il Comune computerà lo stesso compenso aggiudicato per la qualifica da sostituire.
4. I motivi che determinano la momentanea sostituzione dell'operatore titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.
5. Il Comune si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili, in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti.

## Art. 8

### **RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ED ENTE GESTORE**

Il Servizio Sociale Professionale del Comune, in un ottica sistemica, caratterizzata dalla collaborazione e dalla sinergia con le disposizioni emerse dall'UVM e dal PAI, nel rispetto delle reciproche competenze specifiche, svolgerà le funzioni :

- di governo e organizzazione dei processi socio-assistenziali in favore degli utenti in carico, attraverso strumenti e modelli orientati alla appropriatezza , partecipazione, efficacia, efficienza, accessibilità, accoglienza e miglioramento continuo della qualità.
- Accogliere e discutere eventuali criticità organizzativa e di funzionamento evidenziate e riportate dalle Assistenti Sociali comunali e dall'Assistente Sociale dell'Ente affidatario del servizio ADI.
- Assicurare la trasmissione dei flussi informativi sull'attività socio-assistenziale.
- Collaborare con il Distretto per l'individuazione e l'attuazione di azioni di sistema finalizzati al monitoraggio e ottimizzare il funzionamento dell' ADI.

La Cooperativa affidataria del servizio:



- Comunicherà al Comune di Molfetta il nominativo del Referente, designato a coordinare le attività oggetto del presente appalto. Questo ultimo assicurerà la propria reperibilità, anche telefonica, al fine di garantire il necessario tramite comunicativo con l'Ente affidatario e con gli operatori;
- Concorrerà, mediante la figura del proprio Referente, alla redazione dei piani intervento individualizzati e provvederà alla realizzazione degli stessi, secondo quanto in essi definito, attraverso le proprie figure professionali, garantendo, ove necessario la collaborazione con gli operatori sanitari;
- Fornirà relazione periodica di aggiornamento mensile rispetto all'andamento del Servizio, per consentire la valutazione in merito all'efficacia e all'efficienza del Servizio, ferma restando la disponibilità del Referente Coordinatore alla partecipazione agli incontri di verifica, promossi dal Servizio Sociale Professionale;
- Garantirà continua e tempestiva comunicazione rispetto al personale impegnato nell'intervento, alle eventuali mutate condizioni iniziali, per le quali, in base alla valutazione del Servizio Sociale Professionale, potrebbe essere necessaria una variazione del progetto o la sua sospensione e ad ogni altro elemento significativo per la funzionalità del Servizio da rivalutare in sede di UVM;

## Art. 9

### ORARI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Servizio è svolto al domicilio degli utenti con prestazioni orarie di 60 minuti, frazionabili nel corso della giornata, effettuate dal lunedì al sabato in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze del Servizio stesso.

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa affidataria è costituito dal prezzo orario di € 18,00 per l'Assistente Sociale e di € 16,45 per l'Operatore Socio-Sanitario Iva esclusa.

Con tale corrispettivo la Cooperativa aggiudicataria si intende, pertanto, compensata di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i Servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

***La Cooperativa aggiudicataria riscuoterà il compenso mensile dovuto esclusivamente in base all'attività effettivamente svolta.***

Il pagamento avverrà in rate mensili, dietro presentazione di fattura corredata da relazione sull'attività svolta e sul monte ore prestato dal Personale impiegato.

Le fatture emesse dovranno essere redatte in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire eventuali riscontri.

Dal pagamento del corrispettivo, che sarà effettuato, previo adeguato controllo, sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempimento a carico della Cooperativa affidataria e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento effettivo sarà effettuato dal Comune di Molfetta .

## Art. 10

### RAPPORTI CON IL PERSONALE

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa affidataria avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Cooperativa affidataria, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune., restando



quindi ad esclusivo carico della Cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri contrattuali assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del Personale stesso.

## Art. 11

### **OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La Cooperativa affidataria si obbliga a stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio delle prestazioni oggetto del presente disciplinare.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi di infortunio e di responsabilità civile degli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.

La Cooperativa affidataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel Servizio, nonché sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera sin d'ora il Comune e l'Ambito da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del Servizio in appalto. Restano comunque a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

Trattandosi di un Servizio di pubblico interesse, la Cooperativa assicura e garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui al presente disciplinare sempre e in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze, aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del presente disciplinare, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e che disciplinano i contratti di Servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni) e ogni altra disposizione normativa applicabile al Servizio di cui trattasi. In proposito, il soggetto affidatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del Servizio di cui al presente Disciplinare; pertanto, il Comune di Molfetta è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La Cooperativa si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine la Cooperativa si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 Legge n. 68 del 13/03/1999.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna, senza eccezione alcuna, a :

1. fornire , prima dell'avvio del Servizio, l'elenco nominativo con le rispettive qualifiche di tutto il personale che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
2. dare corso immediato ai Servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo, altresì, i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Disciplinare, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato, il cui contenuto costituisce, quindi, obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente Disciplinare;
3. dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, controfirmate dall'utente;



4. dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un documento di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore ( da esibire a richiesta ),
5. impiegare nella gestione del Servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;

Il prezzo stabilito a titolo di corrispettivo del servizio è comprensivo dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese di assicurazione di detti operatori contro i rischi di morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio del Comune.

## **Art. 12** **COMPETENZE DEL COMMITTENTE**

Il Comune, svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico e amministrativo nelle fasi di attuazione del Servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del Servizio svolti dalla Cooperativa. Compete allo stesso il controllo degli adempimenti previsti per legge.

Il Servizio Sociale Professionale si impegna a fornire alla Cooperativa i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del Servizio, a garantire la vigilanza ed il controllo delle attività in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del Servizio.

Il Dirigente del Servizio, previa contestazione degli addebiti, dichiarerà decaduta la Cooperativa affidataria del Servizio nei seguenti casi:

1. per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale impiegato dalla ditta appaltatrice.
2. per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con il contratto di appalto.

## **Art. 13** **DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' vietato alla Cooperativa di cedere o subappaltare il Servizio assunto, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di eventuali danni e spese causate al Comune per la risoluzione anticipata dello stesso.

## **ART. 14** **CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Trani. E' escluso il ricorso all'arbitrato.



## **ART. 15 RESPONSABILITA'**

La Cooperativa affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati agli utenti, ed eventualmente al Comune, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La Cooperativa appaltatrice è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi della qualità del Servizio fornito.

## **ART. 16 PENALITA'**

La Cooperativa affidataria, nell'esecuzione del Servizio avrà l'obbligo di seguire la disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il Servizio stesso e le disposizioni del presente Disciplinare.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Disciplinare, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 0 ad un massimo d € 0. Il Comune, previa contestazione alla ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del Servizio a quanto richiesto nel presente Disciplinare, e specificatamente:

<b>penale di € 0</b>	Per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo Servizio giornaliero.
<b>penale di € 0</b>	Per ogni mancato singolo Servizio giornaliero.
<b>penale di € 0</b>	In caso di ogni mancata sostituzione dell'operatore per ogni singolo Servizio.
<b>penale di € 0</b>	In caso di prestazione di Servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti.
<b>penale di € 0</b>	Per ogni mancato avvio di Servizio secondo le modalità e i tempi indicati dall'Assistente Sociale.
<b>penale di € 0</b>	Per il mancato intervento urgente previsto dal presente disciplinare.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni, il Comune procederà alla rescissione del contratto.

Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza la Cooperativa affidataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune procede al recupero della penalità mediante ritenuta su mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Cooperativa aggiudicataria.





## **Art. 17**

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

La Cooperativa affidataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, per fatto dell'affidatario, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

## **Art. 18**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nella presente convenzione che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del Servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e il Comune potrà affidarne la prosecuzione ad altri.

Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dalla legge.

Le inadempienze devono essere contestate per iscritto dal Comune con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, la Cooperativa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale dell'appalto medesimo, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l'espletamento del Servizio.

Per inadempienze lievi da parte dell'aggiudicatario, il Comune di Giovinazzo a suo esclusivo insindacabile giudizio si riserva di applicare penali il cui importo economico non potrà essere superiore alle penali, di cui sopra.

Qualora la risoluzione avvenga per colpa della Cooperativa affidataria e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del Servizio, ogni maggiore costo del Servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della Cooperativa, fatte salve le possibilità di ogni altra iniziativa che il Comune intenderà mettere in atto.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione della Cooperativa.

## **Art. 19**

### **TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

La Cooperativa affidataria si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano e a comunicare entro 10 giorni dall'inizio del Servizio il nominativo del responsabile ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.e i. e del personale della



Cooperativa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dal Comune.

**Art. 20**  
**NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quelle in vigore per la Pubblica Amministrazione.